

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 28-5368

**Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Indennita' dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.**

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Con la legge 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo studio universitario", è stato istituito l'ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito EDISU), per ogni università, quale ente dotato di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare, in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

Sono organi di governo dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 18 della l. r. 16/92, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'art. 25 della suddetta legge regionale demanda alla Giunta regionale la determinazione del compenso dei componenti il CdA e del Presidente dell'EDISU Piemonte.

Con la D.G.R. n. 14-8363 del 10 marzo 2008 è stata determinata per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un'indennità di € 10000 a seduta al lordo delle ritenute, nonché per il Presidente un'indennità mensile di € 2.500,00 all'ordito delle ritenute.

L'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, ai fini del contenimento dei costi degli apparati amministrativi, al comma 3 la riduzione automatica, nella misura del 10 per cento, delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di consigli di amministrazione, al comma 5 la riduzione a cinque del numero dei componenti gli organi di amministrazione degli enti ed organismi pubblici e al comma 20 prevede che le disposizioni dello stesso articolo non si applichino direttamente alle regioni, ma costituiscano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La Regione Piemonte ha aderito volontariamente alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 di approvazione del Bilancio di previsione per il 2011.

L'art. 2, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 fissa il termine del 23 dicembre 2012 per l'adeguamento da parte delle regioni alle norme di riduzione dei costi della politica, e il comma 5, in caso di mancato rispetto dello stesso, concede alle regioni inadempienti il termine di novanta giorni per provvedervi.

Nelle more dell'approvazione della riduzione a cinque del numero dei componenti del CdA dell'EDISU Piemonte, è necessario adeguarsi alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge n. 122/2010 riducendo del 10 per cento le indennità previste per i componenti dell'organo di cui trattasi e per il Presidente.

Quanto sopra premesso e considerato,

La Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

di ridurre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 della legge 16/92 e per le motivazioni in premessa considerate, le indennità determinate dalla D.G.R. n. 14-8363 del 10 marzo 2008 nella misura del 10 per cento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22 del 12/10/2010.

(omissis)